

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
CODICE CIG: 7779776A3E**

ART. 1 - OGGETTO

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena intende procedere all’affidamento del Servizio di tesoreria e cassa della Camera, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità: “Codice dei contratti” o “Codice”), tramite la piattaforma MEPA, come previsto dal comma 6 del suddetto articolo, e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del Codice.

A partire dall’uno febbraio 2015 le Camere di Commercio sono assoggettate al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e smi.

Inoltre, dal 1 gennaio 2019 le Camere di Commercio, già soggette alla rilevazione SIOPE, saranno assoggettate alla rilevazione SIOPE+ secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze N. 154274 del 30 maggio 2018.

L’appalto riguarda il servizio di cassa della Camera di Commercio di Modena e si compone delle seguenti prestazioni: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).

Al procedimento è stato attribuito dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 7779776A3E

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Il contratto potrà essere prorogato oltre la scadenza alle medesime condizioni esclusivamente per dare corso ad un nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L’importo posto a base di gara per la prestazione complessivamente intesa è pari a € 39.000,00, calcolato tenuto conto del corrispettivo annuo massimo teorico di € 13.000,00 corrisposto dall’Ente nel periodo di durata del contratto.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, per la prestazione in oggetto non sussiste a carico della Camera, l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), in quanto non sono configurabili interferenze esterne.

L’appalto è finanziato con il bilancio camerale. Il corrispettivo del servizio che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Affinché i concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta, si evidenziano i seguenti dati:

Anno	Importi Riscossioni	Numero Reversali	Importi Pagamenti	Numero mandati	Fondo Cassa al 31/12
2015	€ 16.415.303,00	850	€ 17.306.331,00	1639	€ 19.144.698,43
2016	€ 18.152.699,38	976	€ 13.666.757,26	1366	€ 23.630.640,55
2017	€ 16.198.362,51	1051	€ 11.947.986,51	1357	€ 27.881.016,55

Importi incassati nell'anno 2017 tramite BANCOMAT : € 65.204,00

Importi incassati nell'anno 2017 tramite CARTA : € 76.754,00

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, i concorrenti devono essere altresì in possesso:

- dei requisiti di idoneità professionale;
- della capacità economica e finanziaria;
- delle capacità tecniche e professionali.

ART. 5 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura esclusivamente gli Istituti di Credito, incluse le succursali degli Istituti di Credito comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica, autorizzati dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e iscritti all'albo di cui all'art. 13 del citato decreto. Sono inoltre ammessi alla procedura i soggetti previsti dall'art. 16 comma 3 della norma in parola.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato che il raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

ART. 6 - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CONCORRENTI

Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a. avere svolto con esito positivo nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizi di cassa/tesoreria unica per conto di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, per una movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a € 50.000.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività $[(50.000.000,00/3) \times \text{n. anni di attività}]$;
- b. avere svolto con riferimento all'ultimo triennio (2015-2017), servizi di tesoreria e cassa per almeno tre enti in regime di tesoreria unica tra cui almeno una Camera di Commercio

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica, ai sensi dell'art. 86 del Codice dei Contratti, mediante documenti alternativi, la cui idoneità sarà valutata dalla stazione appaltante.

ART. 7 - CAPACITÀ TECNICA DEI CONCORRENTI

Gli Istituti di Credito che intendono prendere parte alla presente procedura devono avere uno sportello bancario con servizio di cassa nel comune di Modena, ovvero impegnarsi ad aprire una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/operatori nel Comune di Modena entro la data di sottoscrizione della convenzione con l'Ente camerale, pena l'impossibilità di concludere l'accordo.

Gli Istituti di Credito concorrenti, inoltre, devono:

- a. essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili con i sistemi in dotazione all'Ente (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di impegnarsi all'attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio;
- b. essere in grado di gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

Il sistema dell'Istituto cassiere affidatario dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di

contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di Modena.

La software house fornitrice del sistema per l'ordinativo informatico dell'Ente è InfoCamere S.c.p.a.

ART. 8 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 4 del Codice, tutte le richieste di informazioni complementari e di chiarimento, riguardanti la suddetta documentazione e la procedura in generale, così come anche le richieste di soccorso istruttorio e le relative documentazioni di regolarizzazione, saranno svolte sul portale del MEPA - Comunicazioni, in lingua italiana nei termini previsti nella Richiesta di Offerta. Le risposte di chiarimento ai quesiti inoltrati al RUP verranno messi a disposizione di tutti gli operatori economici sul portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici partecipanti devono dare seguito alla presente Richiesta di Offerta che l'Ente ha caricato sul MEPA, seguendo i termini e le modalità prescritte e nel rispetto delle regole della piattaforma MEPA.

In particolare deve essere prodotta, tramite la suddetta piattaforma, la seguente documentazione:

1) **Domanda di partecipazione**

- va utilizzato l'All.1 Domanda partecipazione;
- si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve essere contestualmente prodotta la dichiarazione All.7 Dichiarazione soggetti costituenti;
- si precisa inoltre che nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- 2) **DGUE Documento di Gara Unico Europeo**, da rendere secondo l'All.2 DGUE
- 3) Modulo integrativo contenente indicazione del tasso creditore secondo l'All.3 Modulo integrativo tasso creditore
- 4) **Il presente Disciplinare** All.4 Disciplinare
- 5) **Lo Schema di Contratto** All.5 Schema contratto

Tutte la documentazione di gara di cui al presente articolo deve essere redatta in modalità informatica e sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

Eventuali carenze, incompletezze, irregolarità rilevate in fase di controllo della documentazione suddetta (in fase di apertura della "busta amministrativa") si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83.9 del vigente codice dei contratti secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali si avvalga (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016) di altro soggetto, l'impresa ausiliaria deve allegare:

- All.6 Dichiarazione impresa ausiliaria con cui si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la Camera di Commercio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e altresì si impegna a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- All.2 DGUE con le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e della Parte VI
- copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Tutte la documentazione di gara di cui al presente articolo deve essere redatta in modalità informatica e sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme della relativa procura.

ART. 11 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; in entrambi i suddetti casi vale quanto segue:

- i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da ciascuna impresa



partecipante al R.T.I. e ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà presentare a pena di esclusione il DGUE (modello 2) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;

- i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 8 comma 1 e 2 del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascun componente del RTI;
- il requisito di capacità tecnica di cui all'art. 8 comma 3 e 4 del presente disciplinare deve essere posseduto anche da uno solo dei componenti del RTI.

Inoltre:

- nel caso di Raggruppamenti già costituiti, all'offerta presentata in sede di gara dovrà, a pena di esclusione, essere allegata copia della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo - mandataria - e l'offerta dovrà essere sottoscritta soltanto dalla mandataria,
- nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna Impresa componente il futuro raggruppamento e dovrà contenere apposita dichiarazione (All.7 Dichiarazione soggetti costituendi) con cui le stesse si impegnano, in caso di affidamento del servizio, al conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ad una di esse, espressamente indicata quale mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti,
- le Imprese che partecipano alla gara in "raggruppamento, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare, offerte in proprio o in "raggruppamento" con altre Imprese.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si applicano le disposizioni dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 - CONSORZI

I Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. A norma dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale. I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra descritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate a pena di esclusione le seguenti prescrizioni:

- il Consorzio deve presentare tutta la documentazione prevista per la imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate ai precedenti artt. 8 e 9;
- il Consorzio deve dichiarare per conto di quali imprese o cooperative partecipa alla gara;



- ciascuna delle Imprese o Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve possedere i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- il DGUE All.2 DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate; pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.); il criterio prescelto per l'assegnazione del servizio è quello del minor prezzo - come art. 95, comma 4 lettera c) del suddetto D. LGS. - riferito al canone annuo per i servizi di cui all'art. 5 dello schema di contratto (All.5 Schema contratto).

La Camera si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui pervengano, quali migliori offerte, 2 o più offerte di pari importo, si procederà per sorteggio pubblico. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti valida conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 co. 12 del D. Lgs n. 50/2016), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o annullare e/o di revocare il bando di RDO, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART 15 - VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ASSEGATARIO

Qualora in seguito alle verifiche d'ufficio non venga confermato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei

requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara con la dichiarazione sostitutiva presentata insieme alla domanda, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 (sanzione amministrativa pecuniaria) e si procederà alla conseguente eventuale nuova assegnazione.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto. L'Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto.

ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente disciplinare, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario, compresa l'imposta di bollo sul "Documento di stipula" generato sul Mercato Elettronico, da versarsi secondo le istruzioni che l'ente fornirà all'aggiudicatario.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario dell'appalto conosce e rispetta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., nei limiti in cui sia applicabile ai fornitori dei servizi di Tesoreria e Cassa secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Modena con sede legale in via Ganaceto n. 134, C.F. 00675070361, la quale ha designato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il dott. Ing. Giorgio Violi, e-mail: dpo@mo.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura di gara di cui al presente avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente avviso. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di Modena di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni

qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Modena e/o da soggetti terzi autorizzati e debitamente istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuto trasferimento delle partecipazioni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio di Modena cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del suddetto Codice è l'Avv. Massimiliano Mazzini, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Modena.